

cratico-autoritario ». Ci troviamo, storicamente, dinanzi ad una riforma degli ordinamenti repubblicani tipici in senso spiccatamente autoritario<sup>37</sup>.

Non vi è dubbio che anche prima, molto prima di Augusto, si era estinto in Roma, salve rare e nobili eccezioni, lo « spirito democratico », garanzia di salubrità della vita politica. Dal punto di vista giuridico, peraltro, son da trarre conclusioni diverse. L'ordinamento costituzionale romano rimase democratico pur con Augusto e i suoi successori. « Democrazia » rivelantesi, sempre più, col tempo, formale, apparente, ma comunque, giuridicamente, democrazia. Democrazia protrattasi, forse, malgrado tutto, sino al III secolo d. C., allorché, dopo un'ultima e definitiva crisi sconvolgitrice, venne Diocleziano a salvare l'ordine dello stato a detrimento degli ultimi residui di libertà civile.

#### POSTILLA: DEMOCRAZIA ISTITUZIONALE E DEMOCRAZIA POLITICA.

Il mio sforzo, che l'ambita benevolenza del Grosso qualifica « elegante »<sup>1</sup>, di isolare un concetto giuridico di « democrazia », è stato de-

<sup>37</sup> Inaccettabile, dal punto di vista giuridico, mi sembra la tesi del « protettorato interno », sostenuta dall'ARANGIO-RUIZ (nt. 34). Il concetto di protettorato (anche a voler ammettere che possa aversi protettorato di una persona individuata su uno stato) ha i suoi limiti in ciò: che il « protettore » deve essere estraneo al « protetto ». Augusto, invece, era un cittadino romano, anche se *princeps universorum*. Vero è che l'Arangio-Ruiz potrebbe eccepire che egli non fa riferimento alla logica astratta, ma al modo di vedere « sia pure illogico » degli antichi, e che ha carattere probante e decisivo a quest'uopo l'esempio concreto della Cirenaica, da lui addotto per testimoniare il pensiero antico. Ma io obietterei che, anche se l'esempio dell'ordinamento della Cirenaica sotto l'egemonia egiziana fosse calzante, rimarrebbe da dimostrare: a) la coincidenza con questo modo del modo di vedere dei Romani riguardo al loro stato; b) la giuridicità (almeno nel pensiero romano) del concetto di protettorato personale. Del resto, se non vado errato, l'esempio portato dall'Arangio-Ruiz non calza. È lo stesso Arangio-Ruiz (p. 224) a rilevare che « ogni volta che gli interessi dinastici lo hanno richiesto, il protettorato della Cirenaica si è staccato dal regno di Egitto per divenire unico appannaggio di un determinato principe, e in questi casi il titolo di re, che il principe ha assunto e conservato, si è identificato senza residui con la qualità di protettore ». Ora questo significa appunto la inconcepibilità, anche nell'antico mondo orientale, della figura del « protettorato interno »: quando non si è avuto il protettorato (esterno) del regno di Egitto sulla Cirenaica, s'è avuto il *regnum* di Cirenaica, e non si è parlato più di protettorato.

\* In *L'ordinamento giuridico romano*<sup>3</sup> (1959) 374 ss.

<sup>1</sup> Grosso, *Storia del diritto romano*<sup>3</sup> (1955) 228 e nt. 1.

terminato, negli anni del secondo dopoguerra, da un duplice impulso: la reazione all'andazzo di dare o di negare la qualifica di « democratico » a stati e regimi sulla base di idee tanto arbitrarie, quanto avventate<sup>2</sup>; e l'esigenza di trovare un saldo criterio di valutazione della storia costituzionale romana, sopra tutto ai fini della qualificazione giuridica del regime di governo detto del « principato »<sup>3</sup>. Un'applicazione compiuta dei concetti di democrazia e di autocrazia è alla base, appunto, della mia *Storia del diritto romano*, apparsa nel 1948<sup>4</sup>.

Non mi risulta che il mio tentativo di ricostruzione sia stato, a tutt'oggi, criticato. Devo, anzi, segnalare due adesioni di principio, l'una del De Martino<sup>5</sup> e l'altra del Branca<sup>6</sup>, i quali ammettono il carattere di stato « a governo aperto » della Roma repubblicana.

Tanto il De Martino, quanto il Branca si affrettano, peraltro, a considerazioni ulteriori. Il primo, facendo distinzione fra teoria e realtà democratica, afferma che « la teorica possibilità di partecipare al governo non significa che il regime sia senz'altro democratico » e conclude che « in realtà democratica la nuova costituzione non era »<sup>7</sup>. Il secondo, applicando con maggior sottigliezza lo stesso criterio distintivo, dice testualmente: « c'è un concetto di democrazia puramente formale, direi quasi giuridico, ma c'è un concetto, che è quello che conta, di democrazia politica, alla luce del quale gli istituti devono essere guardati »<sup>8</sup>, concludendo allo stesso modo del De Martino.

Non è il caso di esaminare gli argomenti, in base ai quali i due autori citati dimostrano la non democraticità, sul piano « effettivo e reale »<sup>9</sup>, della costituzione repubblicana di Roma. Su molti di essi (e sopra tutto su quelli sobriamente, ma linearmente espressi dal De Martino) si può essere sostanzialmente d'accordo. Ma può uno storico del diritto romano concludere per la non democraticità dell'ordinamento della *respublica* in base al fatto che questa non funzionò democraticamente? L'equivoco sa-

<sup>2</sup> L'andazzo continua, fortunatamente attutito, ancor oggi, ma è nel ricordo di tutti a quali culmini di esagerazione esso sia giunto in Italia negli anni tra il 1943 e il 1948.

<sup>3</sup> Cfr. anche: GUARINO, « *Res gestae divi Augusti* » (1947).

<sup>4</sup> GUARINO, *Storia del dir. romano* (1948), 2<sup>a</sup> ed. (1953).

<sup>5</sup> DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1<sup>2</sup> (1958) 424 ss.

<sup>6</sup> BRANCA, *Democrazia politica e Repubblica romana*, in *Conferenze romane Univ. Trieste* 5 (1958).

<sup>7</sup> DE MARTINO, *cit.* 424 s.

<sup>8</sup> BRANCA, *cit.* 7.

<sup>9</sup> Uso termini cari al Branca (cfr. 7).

rebbe, se non mi sbaglio, assai piú grave di quello in cui era caduto, a suo tempo, il De Sanctis, grande storiografo, ma notoriamente assai poco tagliato per la comprensione del fenomeno giuridico<sup>10</sup>.

Lasciamo da parte la valutazione « politica » della democrazia romana. Inevitabilmente, essa ci porterebbe a dare alla storia romana una assurda qualifica di buono o cattivo, a seconda delle nostre tendenze politiche e sociali. Buona in quanto « effettivamente » democratica, cattiva in quanto non democratica « nella realtà ». Oppure (chi sa?) viceversa.

<sup>10</sup> Vi è caduto, in questo equivoco grossolano, recensendo *La democrazia a Roma* (1979), W. EDER, in ZSS. 98 (1981) 570 ss., là dove qualifica la mia tesi « erstaunliche und in dieser Schärfe einzigartige » ed apre la stura alle solite risapute e stucchevoli considerazioni sulle sopraffazioni di caste, di gruppi oligarchici e di persone eminenti in Roma. Francamente, nello scrivere questa nota, cioè nel 1993, io sono troppo stanco (e in parte anche nauseato) per certe sclerosi mentali indotte dalla *communis opinio* contro le quali ho, non sempre con successo, strenuamente combattuto per decenni. Se la vedano altri. Mi limito a rinviare a LABRUNA, *Qualche riflessione sulla recente storiografia giuridica relativa alla cd. « democrazia » dei Romani*, in *Nemici non piú cittadini* (1993) 93 ss., ove altra bibliografia.